

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1229

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CARTA)

---

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario

---

*Presentato il 31 gennaio 1984*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale), istituito con regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, assolve compiti di ricerca nell'ambito dell'idrodinamica navale e di sperimentazione nel settore delle costruzioni navali. Nella sua duplice configurazione di « ente sperimentale » e di « ente di ricerca », opera a beneficio di amministrazioni statali, di enti pubblici e dell'industria cantieristica nazionale.

In un paese come il nostro, che dispone di una considerevole attrezzatura cantieristica o di un'economia legata alla trasformazione delle materie prime, un organismo del genere svolge un ruolo di fondamentale importanza sul piano economico, in quanto rappresenta il punto di partenza per l'attività di progettazione, necessaria all'industria cantieristica nazionale per mantenersi al passo con il progresso tecnologico in ambito internazionale.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

All'efficienza dell'Istituto si ricollega, pertanto, l'interesse generale allo sviluppo di un settore economico primario.

Il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, nel ristrutturare l'Istituto e nel dargli l'attuale denominazione, ne determinò le entrate, prevedendo un contributo annuo dello Stato che, per effetto degli aumenti successivamente intervenuti (leggi 5 dicembre 1975, n. 703, e 8 agosto 1980, n. 433), ammonta attualmente a lire 601.500.000.

L'esiguità di detto contributo in rapporto all'utilità pubblica dei compiti affidati alla Vasca navale determina una pesante situazione finanziaria che rende necessaria l'erogazione annuale, da parte dello Stato, di un congruo contributo integrativo.

Né, d'altra parte, tale difficile situazione si presenta suscettibile di correttivi attraverso l'adozione di misure di contenimento delle spese, tenuto conto che l'84 per cento delle uscite concerne il personale e il restante 16 per cento copre a malapena le spese per l'esercizio tecnico e quelle generali. Restano irrimediabilmente penalizzate le attività di ricerca per l'aggiornamento tecnico e per il rin-

novo e la manutenzione degli impianti, con evidenti conseguenze sulla produttività dell'ente e, quindi, sul flusso delle entrate.

In relazione anche agli attuali indirizzi della politica economica del settore, appare indispensabile che siano assicurate all'Istituto le disponibilità finanziarie occorrenti per il buon funzionamento e per l'integrale raggiungimento delle finalità istituzionali attraverso la erogazione di un più adeguato contributo ordinario annuo dello Stato.

A ciò è inteso il presente disegno di legge con il quale, sulla base della situazione che emerge dal bilancio dell'Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 1984 viene fissato in 2.800 milioni di lire l'ammontare di detto contributo statale (articolo 1).

Inoltre, al fine di consentire all'Istituto l'unificazione delle due attuali sedi, si prevede (articolo 2) la concessione di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni destinato al completamento della palazzina uffici e alla sistemazione del nuovo centro di idrodinamica. Tale unificazione, da tempo vivamente attesa dal personale, risponde ad ovvie esigenze di funzionalità.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, fissato in lire 601.500.000 con la legge 8 agosto 1980, n. 433, viene elevato a lire 2.800 milioni a partire dal 1° gennaio 1984.

## ART. 2.

È autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto di cui all'articolo 1, di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per il completamento della palazzina uffici e per la sistemazione del nuovo Centro di idrodinamica ai fini dell'unificazione della sede dell'Istituto medesimo.

## ART. 3.

All'onere di lire 2.198.500.000 derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante riduzione del capitolo numero 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

All'onere di lire 1.500.000.000, derivante dall'attuazione dell'articolo 2, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.